



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6538

SEDUTA DEL 20/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

(DL) 2021IT16RFPR010- APPROVAZIONE DEI CRITERI DEL BANDO "CIRCULARITÀ E SOSTENIBILITÀ PER LE PMI LOMBARDE" A VALERE SULL'AZIONE 2.6.1 "SOSTEGNO ALL'ADOZIONE DI MODELLI DI PRODUZIONE SOSTENIBILE" DEL PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAIONE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Armando De Crinito Roberto Laffi

Il Dirigente Carlo Bianchessi

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 08-05-2025;
- legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" limitatamente all'articolo 1, comma 101;
- il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali.



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale viene promossa la diffusione in Lombardia di un modello di impresa che valorizzi la sostenibilità ambientale, sociale ed economica quale componente fondamentale della propria strategia produttiva, in particolare nel Pilastro n. 4 Lombardia “Terra di imprese e di lavoro” – obiettivo strategico 4.1.8 Incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con Decreto 30 giugno 2023, n. 9842, aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. 26 maggio 2026, n. 6936;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 “Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C (2024) 6655 del 18 settembre 2024”;
- la D.G.R. 16 marzo 2026, n. XII/5853 “Presa d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C (2026) 270 final del 04 marzo 2026”;

CONSIDERATO che:

- con la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” Regione Lombardia, all'art. 1, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo, ed in particolare ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. j) promuove azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse II "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza", l'obiettivo specifico 2.6 "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)", che comprende l'azione 2.6.1. "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile", finalizzata a supportare la graduale transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse come leva per la competitività e la sostenibilità, e ad assumere un nuovo paradigma basato sulla valorizzazione delle risorse e delle materie, anziché sul mero trattamento dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017, aggiornata e revisionata al 2022 e approvato con Delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023;
- la "Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile", approvata con d.g.r. n. 4967 del 29/06/2021 e aggiornata da ultimo a gennaio 2023, ed in particolare il paragrafo "4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili";
- la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare approvata con Decreto Ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

RICORDATO che:

- con DGR n. XI/6894 del 5 settembre 2022 è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto del 9 settembre 2022, n. 12776 e s.m.i. è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 06 luglio 2023 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione 2.6.1. "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" nell'ambito dell'Asse II "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza" - obiettivo specifico 2.6. "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)", integrandoli nella seduta del 3 giugno 2024 con la verifica climatica per la sola resilienza da applicare limitatamente agli interventi di costruzione di nuovi edifici o "ristrutturazione importante" di edifici esistenti, come definiti dagli Indirizzi nazionali;

RICHIAMATA la D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7425 e s.m.i. di cui da ultimo alla DGR XII/4263/2025 e al DDUO 6478/2026, di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;

DATO ATTO che la convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia sopra richiamata, prevede, tra l'altro:

- la disciplina dei rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- la possibilità di affidare all'Organismo Intermedio, in qualità di responsabile del procedimento, anche la gestione di singole fasi del procedimento (selezione delle operazioni e/o gestione delle operazioni, l'erogazione e i controlli), ad eccezione di quelle endo-procedimentali, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità;
- la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, cui partecipano referenti dell'AdG, delle Direzioni competenti e dell'Organismo Intermedio, al fine di verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e dai relativi manuali procedurali
- per l'attuazione delle misure del PR FESR 2021-2027, rispetto al Piano Finanziario complessivo, un ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'OI, per il periodo 2023 - 2029, pari ad un massimo di 219.737.500,00 di cui euro 182.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, costi funzionali di competenza della DG Sviluppo economico pari ad euro 4.056.750,00, riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro;
- il trasferimento da parte dell'Autorità di Gestione all'OI delle risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'OI;
- l'efficacia della stessa fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2030, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 7 bis Reg. (UE) n. 2021/1058 come introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2025/1914).

RICHIAMATI:

- il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397, che ha stabilito:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo Economico;
- di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai Dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;
- il decreto n. 2328 del 24 febbraio 2025, aggiornato con decreto n. 6478 del 18/05/2026, che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei costi funzionali dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia relativi alla convenzione per all'attuazione delle misure del PR FESR 21-27 ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021;

RICHIAMATA la legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026 - 2028;

STABILITO che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari a euro 19.936.170,22 trova copertura sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2026-2028 di seguito richiamati, secondo gli importi e nella annualità sotto specificati, che si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale del PDL "Assestamento al Bilancio 2026 – 2028 con modifiche di Leggi Regionali" approvato dalla Giunta con Deliberazione 18 giugno 2026, n. XII/6321:

capitolo	quota	2027	2028	TOTALE
16615	Regione	3.240.000,00 €	931.050,15 €	4.171.050,15 €
16616	UE	3.963.669,42 €	2.069.000,32 €	6.032.669,74 €
16617	Stato	7.560.000,00 €	2.172.450,33 €	9.732.450,33 €
totale		14.763.669,42 €	5.172.500,80 €	19.936.170,22 €

CONSIDERATO che:

- l'economia circolare rappresenta una leva strategica per la transizione del sistema produttivo lombardo verso modelli di sviluppo sostenibili, efficienti sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse e in grado di rafforzare la competitività delle imprese;
- la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi costituiscono obiettivi prioritari dell'azione programmatica di Regione Lombardia, che, in coerenza con il PR FESR 2021-2027 e con il PRSS di legislatura, promuove un modello d'impresa capace di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività;

RITENUTO pertanto di:

- istituire la misura "Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde", finalizzata in particolare a sostenere le PMI lombarde nella transizione verso modelli produttivi circolari, mediante un progetto unitario composto da uno studio ambientale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

propedeutico e dalla successiva realizzazione dell'investimento individuato dallo studio, che può consistere o in un investimento produttivo o in un progetto di innovazione di processo o dei modelli organizzativi, con una dotazione finanziaria pari a 19.936.170,22 euro, a valere sull'azione 2.6.1 "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" del PR FESR 2021-2027 per la concessione di contributi a fondo perduto;

- approvare i criteri applicativi della misura come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- delegare la gestione di singole fasi del procedimento quali la verifica della rendicontazione e l'erogazione delle agevolazioni, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità a Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio in base a quanto stabilito dalla Convenzione di cui alla DGR XI/7425/2022 e smi;
- procedere con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) esclusi i paragrafi 2 lett. b) e il paragrafo 5;
 - l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso il paragrafo 2 e il paragrafo 3 lett. a);

STABILITO di inquadrare come segue le componenti progettuali della misura "Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde" e i relativi regimi di aiuto applicabili:

1. Studio ambientale propedeutico, finalizzato a supportare la definizione del successivo progetto di investimento produttivo o di innovazione di processo o di organizzazione, con obiettivi di razionalizzazione dell'uso di materie prime, energia e materiali, nonché di promozione del riutilizzo, riciclo e valorizzazione di scarti e sottoprodotti. Tale componente è sostenuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 oppure a scelta del beneficiario ai sensi del Regolamento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Ue 651/2014 Art. 25 (Aiuti ai progetti di ricerca e innovazione) limitatamente ai paragrafi 2 lett. d) relativo agli studi di fattibilità; par. 4 lett. d) e par. 7 a condizione che il progetto di innovazione oggetto dello studio non sia ancora avviato alla data della domanda;

2. Progetto di investimento produttivo, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 17, relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI;
 - oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis;
3. Progetto di innovazione di processo o di organizzazione, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 29, relativo agli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
 - oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis;

STABILITO che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del già menzionato regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

STABILITO che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;

- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis";
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

STABILITO che ai sensi del Decreto Legislativo del 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi" art. 9, sono, inoltre, esclusi i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ove applicabile, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento della concessione;

STABILITO altresì che nel rispetto dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg. (UE) 651/2014:

- 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
- 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
 - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
 - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
 - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
 - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - ammortizzabili;
 - acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
- 17.6 l'intensità di aiuto non può superare:
 - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

STABILITO altresì che nel rispetto dell'art. 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) Reg. (UE) 651/2014:

- per innovazione di processo si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) ai sensi dell'art. 2 n. 97) Reg. Ue 651/2014. Sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- per innovazione dell'organizzazione si intende l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro



Regione Lombardia

LA GIUNTA

o nelle relazioni esterne di un'impresa ai sensi dell'art. 2 n. 96) Reg Ue 651/2014. Sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi sensibilmente migliorati;

- ai sensi dell'art. 29.4 l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili;

STABILITO inoltre che:

- indipendentemente dal regime di aiuti applicato le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti, esclusivamente per il regime di esenzione, deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- l'avvio dei progetti in regime de minimis può essere precedente alla domanda di agevolazione purché il progetto non sia ancora materialmente concluso ai sensi dell'art. 63, par. 6, Regolamento (UE) 2021/1060; mentre lo studio ambientale deve essere presente e allegato alla domanda di agevolazione.
- l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
- vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

DISPOSTO che:

- in relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel caso in cui l'inquadramento prescelto dall'impresa non fosse di fatto percorribile, gli uffici regionali potranno proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento (da GBER a de minimis o



Regione Lombardia

LA GIUNTA

viceversa) fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 29 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;

STABILITO di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

DATO ATTO che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e successivi, e per le finalità di cui all'articolo 17, e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

STABILITO di demandare:

- al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali della DG Sviluppo Economico l'adozione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- a Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo intermedio le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che, in data 14 luglio 2025, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento Generale di esenzione per categoria, al fine dell'adozione di un nuovo Regolamento GBER prevista per la fine del 2026;

STABILITO di demandare al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali l'adozione, all'occorrenza, degli eventuali atti di adeguamento del presente provvedimento e dei relativi atti attuativi, al solo fine di garantirne la conformità alle disposizioni normative derivanti dall'aggiornamento del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), nonché, se necessario, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che in ordine alla presente deliberazione sono stati acquisiti:

- il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex DGR n. XII/2340 del 20 maggio 2024 "VII Provvedimento Organizzativo 2024", che si è espresso favorevolmente nella seduta del giorno 14 luglio 2026;
- il parere del Comitato di Coordinamento della Programmazione europea mediante procedura scritta avviata il 9 luglio 2026 e conclusa il 15 luglio 2026;
- il parere dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota protocollo n. O1.2026.0013353 del 15 luglio 2026;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, "Bilancio di previsione 2026-2028";

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

STABILITO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



Regione Lombardia
LA GIUNTA

1. di istituire l'iniziativa "Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde", finalizzata in particolare a sostenere le PMI lombarde nella transizione verso modelli produttivi circolari, mediante un progetto unitario composto da uno studio ambientale propedeutico e dalla successiva realizzazione dell'investimento individuato dallo studio, che può consistere o in un investimento produttivo o in un progetto di innovazione di processo o dei modelli organizzativi, con una dotazione finanziaria pari a 19.936.170,22 euro, a valere sull'azione 2.6.1 "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" del PR FESR 2021-2027 per la concessione di contributi a fondo perduto;
2. di approvare i criteri applicativi della misura come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di attestare che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari a euro 19.936.170,22 trova copertura sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2026-2028 di seguito richiamati, secondo gli importi e nella annualità sotto specificati, che si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale del PDL "Assestamento al Bilancio 2026 – 2028 con modifiche di Leggi Regionali" approvato dalla Giunta con Deliberazione 18 giugno 2026, n. XII/6321:

capitolo	quota	2027	2028	TOTALE
16615	Regione	3.240.000,00 €	931.050,15 €	4.171.050,15 €
16616	UE	3.963.669,42 €	2.069.000,32 €	6.032.669,74 €
16617	Stato	7.560.000,00 €	2.172.450,33 €	9.732.450,33 €
totale		14.763.669,42 €	5.172.500,80 €	19.936.170,22 €

4. di delegare la gestione di una o più fasi del procedimento quali la verifica della rendicontazione e l'erogazione delle agevolazioni, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità a Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio in base a quanto stabilito dalla Convenzione di cui alla DGR XI/7425/2022 e smi;
5. di inquadrare come segue le componenti progettuali della misura "Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde" e i relativi regimi di aiuto applicabili, prevedendo il divieto di cumulo con fondi PNRR:
 - a) Studio ambientale propedeutico, finalizzato a supportare la definizione del successivo progetto di investimento produttivo o di innovazione di processo o di organizzazione, con obiettivi di razionalizzazione dell'uso di materie prime, energia e materiali, nonché di promozione del riutilizzo, riciclo e valorizzazione di scarti e sottoprodotti. Tale componente è sostenuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 o in alternativa a scelta del beneficiario ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 25 sugli Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo limitatamente ai par. 2 lett.d) studi di fattibilità, par. 4 lett d) e par. 7 a condizione che il progetto di innovazione oggetto dello studio non sia ancora avviato alla data della domanda;

b) Progetto di investimento produttivo, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 17, relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI, escluso par. 2, lett. b e par. 5;
- oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis;

c) Progetto di innovazione di processo o di organizzazione, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 29, relativo agli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, escluso par. 2 e par. 3 lett. a);
- oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis.

6. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

7. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

8. di demandare al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali gli atti conseguenti compresa la definizione del bando entro 90 giorni dal presente atto, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; nonché, ove occorrente, gli eventuali atti di adeguamento del presente provvedimento e dei relativi atti attuativi, al solo fine di garantirne la conformità alle disposizioni normative derivanti dall'aggiornamento del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), nonché, se necessario, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione degli art. 26 e 27



RegioneLombardia

LA GIUNTA

del d.lgs. n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria
<http://www.ue.regione.lombardia.it>.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.